



TRIBUNALE CIVILE DI IMPERIA

Riunito in camera di consiglio nelle persone di:

Silvana Oronzo

Presidente

Andrea Canciani

Giudice

Maria Teresa De Sanctis

Giudice relatore

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Visto il ricorso iscritto al n. 4/2018, con cui la società BOREA S.p.A., con sede legale in Sanremo (IM), Piazza Sardi n. 6, Cod. fisc. e p. IVA n. 00341700086, in persona dell'amministratore unico Dott. Claudio Borea, ha proposto domanda di concordato preventivo con riserva ex art. 161, comma 6, l.f., chiedendo la concessione di un termine per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione di cui ai commi secondo e terzo di tale norma ovvero per il deposito di domanda ai sensi dell'art. 182 bis l.fall., contestualmente chiedendo di essere autorizzata a contrarre un nuovo finanziamento prededucibile ai sensi dell'art. 111 l.fall., funzionale ad urgenti necessità relative all'esercizio dell'attività aziendale fino alla scadenza del termine concedendo ai sensi dell'art. 161, comma 6 l.fall. (e dunque sino ad un termine in ogni caso non superiore di sei mesi decorrenti dal deposito della domanda in bianco) fino a concorrenza dell'importo di € 2 milioni;

Ritenuta la propria competenza, atteso che la società ricorrente ha sede legale nel circondario di questo Tribunale;

Verificato l'avvenuto deposito della documentazione prevista dall'art.161, 6° comma, l.f. ed il rispetto delle formalità previste dall'art.152, 2° e 3° comma, l.f.;

Ritenuto che da tale documentazione emerge la sussistenza del presupposto soggettivo di fallibilità e del presupposto oggettivo dello stato di crisi;

Preso atto della dichiarazione della parte ricorrente circa la mancanza di istanze di fallimento pendenti e ritenuta non impeditiva della domanda di accesso alla procedura concordataria la pregressa omologazione (con decreto del Tribunale in data 1.02.2016) di accordo di ristrutturazione dei debiti;

Ritenuto che, quanto alla decorrenza del termine, l'art. 33 del D.L. 22/6/2012, conv. dalla l. 7/8/2012 n. 134, modificando tra l'altro l'art. 161 l.f. ha introdotto la possibilità di posticipare la presentazione del piano, della proposta e della documentazione di cui ai commi 2 e 3 ad un momento successivo rispetto al deposito del ricorso "entro un termine compreso fra sessanta e centoventi giorni e prorogabile, in presenza di giustificati motivi"; considerato che tale modalità di presentazione del ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo (c.d. *domanda prenotativa*) costituisce un'alternativa rispetto all'ordinario deposito simultaneo, il termine sopra indicato non può che decorrere dal deposito del ricorso, giacchè in caso contrario il termine stesso verrebbe ingiustificatamente esteso in relazione alla data di emissione del provvedimento del Tribunale; di conseguenza il termine decorre dal 12.02.2018.

Venendo all'esame della istanza di autorizzazione a contrarre un finanziamento proposta con la domanda di concordato prenotativo, va osservato che essa trova fondamento nel novellato terzo comma dell'art. 182 quinquies l.fall. che, ad integrazione di quanto già previsto al primo comma, ha esteso la possibilità di contrarre finanziamenti prededucibili per il periodo intercorrente tra la presentazione della domanda e sino alla scadenza del termine fissato dal Tribunale ai sensi del VI comma dell'art. 161, in via d'urgenza ed in quanto e se funzionali ad urgenti necessità relative all'esercizio dell'attività aziendale, senza alcuna necessaria attestazione da parte di un

professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, III comma, lett. d), come invece previsto dal comma I in cui i finanziamenti devono essere funzionali al migliore soddisfacimento dei creditori;

Osservato che l'istanza deve specificare la destinazione dei finanziamenti, che il debitore non è in grado di reperire altrimenti tali finanziamenti e che in assenza di tali finanziamenti deriverebbe un pregiudizio imminente ed irreparabile all'azienda;

Rilevato che, nel caso di specie, il ricorso presentato dalla società preannuncia la predisposizione di un piano che "prevede la continuazione diretta dell'attività aziendale" e contiene la rappresentazione di un prospetto di cassa (definito quale proiezione dei programmi commerciali ipotizzati e dei conseguenti incassi) che – sul presupposto che i fornitori, dopo il deposito del ricorso ex art. 161 co. 6 l.fall. e la sospensione dei pagamenti dei debiti pregressi, richiederanno il pagamento immediato delle forniture alla data di consegna - evidenzia la necessità dell'immissione, nel mese di febbraio 2018 ed in ciascuno dei mesi successivi sino al luglio 2018, di nuova finanza complessiva fino a concorrenza di 2 milioni di euro, al fine di smobilizzare i crediti commerciali derivanti dalle vendite (altrimenti incassabili solo dopo 60 giorni) e di evitare conseguenze pregiudizievoli alla continuità aziendale e commerciale, oltre che di evitare l'aggravamento del passivo per le richieste di danni da inadempimento degli ordinativi in corso (già ricevuti per € 943.538,70, secondo quanto allegato dalla società istante);

Nel ricorso si legge che il finanziamento di cui all'istanza d'urgenza è destinato al pagamento delle forniture di materiale ed all'approvvigionamento merci, nonché al pagamento dei costi di struttura, indicati nel prospetto contenuto nel ricorso;

In relazione all'impossibilità di reperire altrimenti tali finanziamenti, la società proponente ha allegato che i principali istituti di credito vantano pregresse esposizioni nei confronti della società e che, avendola sino ad oggi sostenuta finanziariamente, non sono verosimilmente disponibili a concedere ulteriori finanziamenti.

Considerato che tale finanziamento dovrà essere utilizzato esclusivamente per le necessità relative alla prosecuzione dell'attività d'impresa sorte successivamente all'avvio della procedura ossia per il pagamento delle forniture e dei debiti ordinari maturati dopo il deposito della domanda di concordato, fino alla scadenza del termine per la presentazione del piano e della proposta concordataria;

Considerato che la mancata fruizione del finanziamento comporterebbe un pregiudizio irreparabile per la società a causa della probabile interruzione delle forniture e dei rischi di contestazioni di inadempimento da parte dei committenti; Considerato che la cessione *pro solvendo* dei crediti maturati nei confronti dei committenti a favore della banca finanziatrice a fronte delle anticipazioni concesse è funzionale e indispensabile per il mantenimento della operatività della linea di credito autoliquidante *de quo*;

Ritenuto opportuno, anche in considerazione della richiesta di autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili, disporre la nomina del Commissario giudiziale ai sensi dell'art. 161, comma 6 l.fall.;

Ravvisata la opportunità altresì di disporre il deposito di adeguata cauzione a garanzia del pagamento delle spese di procedura ed, in particolare, degli oneri di spettanza del commissario giudiziale;

P Q M

Visti gli artt. 161, commi VI e VIII, l.fall. e 182 quinquies, III e IV comma, l.fall.

1. **ASSEGNA** termine alla società ricorrente di 120 giorni, decorrenti dal deposito del ricorso (ossia dal 12.02.2018), e dunque termine sino al **12.06.2018**, per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione previsti dai commi secondo e terzo dell'art.161 l.f., ovvero per la proposizione della domanda prevista dall'articolo 182-bis, primo comma;
2. **NOMINA** commissario giudiziale il dott. Manuel Alovisi, con studio in Sanremo, Via Feraldi n. 19, il quale dovrà vigilare sull'attività che la società ricorrente compirà fino alla scadenza del suddetto termine e successivamente (in caso di deposito del piano e della proposta) fino

all'eventuale decreto di ammissione, riferendo immediatamente al Tribunale ogni fatto costituente violazione degli obblighi di cui agli artt. 161 e 173 l.fall. e degli altri obblighi sottoindicati, nonché esprimere i pareri richiesti sulle istanze eventualmente presentate;

2.1. Stabilisce fondo spese pari ad € 20.000,00, di cui la metà dovrà essere depositata entro il termine di **quindici giorni** dalla comunicazione del presente decreto;

3. **DISPONE** che la ricorrente:

3.1. con periodicità mensile a decorrere dal 10.4.2018 provveda a depositare presso la Cancelleria del Tribunale, trasmettendone copia al Commissario giudiziale:

- una relazione dettagliata sulla situazione finanziaria aggiornata dell'impresa, che verrà pubblicata a cura della Cancelleria, entro il giorno successivo, nel registro delle imprese;
- una relazione informativa ed esplicativa sullo stato di predisposizione della proposta definitiva e del piano.

4. La società ricorrente è obbligata a tenere una distinta contabilità economica e finanziaria delle somme ricevute in conseguenza del finanziamento autorizzato, dalla quale deve evincersi con chiarezza l'utilizzo delle stesse a fronte di costi utili e funzionali al normale esercizio dell'attività d'impresa successiva alla presentazione della domanda di concordato, da porre a disposizione del Commissario Giudiziale.

5. **SEGNALA:**

- a) che non possono essere compiuti fino all'eventuale decreto di ammissione di cui all'art. 163 l.f. atti di straordinaria amministrazione, se non previa autorizzazione del Tribunale e solo se ne siano documentati e motivati adeguatamente i caratteri di urgenza ed utilità;
 - b) che non possono essere effettuati pagamenti di crediti sorti anteriormente al deposito della domanda di concordato per nessun motivo;
 - c) che occorre la specifica e previa autorizzazione del Tribunale anche per sospendere o sciogliere contratti pendenti ex art. 169-bis, e per contrarre eventuali finanziamenti, fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dall'art. 182-quinquies l.fall.;
 - d) che non devono comunque compiersi atti da considerarsi vietati ai sensi degli artt. 161, 169-bis, 173 e 182-quinquies l.fall.;
 - e) che in caso di violazione di uno qualunque di tali obblighi la domanda verrà dichiarata improcedibile;
6. **AUTORIZZA** la ricorrente Borea s.p.a. a contrarre nuovo finanziamento prededucibile ai sensi dell'art. 111 l.fall. con la Banca Interprovinciale S.p.A. funzionale a urgenti necessità relative all'esercizio dell'attività aziendale fino alla scadenza del termine di cui all'art. 161 comma 6 l.fall. o all'udienza di omologazione di cui all'art. 182 bis, quarto comma, l.fall. sino alla concorrenza di due milioni di euro.
7. **AUTORIZZA** la società a garantire il predetto finanziamento mediante la cessione pro solvendo di crediti commerciali e sino a concorrenza di due milioni di euro in favore di Banca Interprovinciale S.p.A.

Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.


Così deciso in Imperia in camera di consiglio il 6.03.2018.

Il Giudice Estensore
(Maria Teresa De Sanctis)



TRIBUNALE DI IMPERIA
Depositato in Cancelleria:
Imperia, 7/3/2018

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
(Rosella Marmonte)



Il Presidente
(Silvana Ortonzo)

